

**TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE-
SEZ. LAVORO**

Avviso ai sensi dell'ordinanza del 14.12.2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Termini Imerese- sez. Lavoro, Dott.ssa Gagliano, nel procedimento RG n. 2523/2021

La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte ricorrente in esecuzione della suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera d).

- a) **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale di Termini Imerese- sez. Lavoro, Dott.ssa Gagliano, nel procedimento RG n. 2523/2021 data prossima udienza **24.05.2023, h. 10.00.**
- b) **Nome di parte ricorrente:** Sig.ra Nicosia Tiziana (C.F. NCSTZN74D54E541W)

- c) **indicazione amministrazioni intimate:** Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore

d) Sunto dei motivi di ricorso:

Il ricorso ha in oggetto la violazione del principio del merito del punteggio da parte dell'art. 6 ed all. 1 del CCNI del 08.04.2016, stante che la ricorrente, partecipando alla fase C della mobilità in quanto assunta ex L. 107/2015 è stata scavalcata da altri docenti con punteggi più bassi rispetto a quello dalla stessa vantato, solo perchè assunti dalle GM 2012, in virtù di un presunto diritto all'accantonamento dei posti. Inoltre in ricorso si è provato, mediante l'allegazione di bollettini ufficiali, come il Ministero resistente in sede di “proposte” di definizione dei tentativi di conciliazione ha violato il principio meritocratico del punteggio e la stessa successiva suddivisione per fasi, non solo per aver “avvantaggiato” i docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ma anche per avere concesso sedi in Ambiti Siciliani richiesti dalla ricorrente a docenti appartenenti alla medesima fase C) della mobilità ovvero alla stessa fase in cui ha partecipato l'odierna ricorrente. Risulta dunque pacificamente dimostrato come, all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva, negli Ambiti Siciliani indicati dalla sig.ra Nicosia in domanda di mobilità 2016/2017, vi fossero posti assegnati in “fase c” a docenti con punteggi inferiori a quello vantato dalla ricorrente (cfr bollettini conciliazione allegati al ricorso) In ricorso si è inoltre rilevato che il Ministero, nella mobilità 2020/2021, ha violato gli artt. 33, V comma, L. 104/1992 e 601 del D.Lgs 297/1994 in quanto non ha concesso la precedenza per il disabile (portatore di handicap ex art.3, comma 3, L. 104/1992) da assistere nella procedura di mobilità interprovinciale, e ciò nonostante dai bollettini pubblicati a seguito della procedura di mobilità 2021/2022 risultassero numerosi trasferimenti di docenti in ambito comunale, provinciale ed interprovinciale senza alcuna precedenza. In ultimo si è evidenziato che, pur avendo la ricorrente, partecipato alle mobilità per l'A.S. 2020/2021 e 2021/22 non ha

ottenuto il movimento interprovinciale in quanto non tutti i posti dell'organico di diritto vacanti e disponibili erano stati destinati alla stessa procedura, in quanto del tutto illegittimamente alcuni di essi sono stati riservati alle nuove assunzioni, con evidente violazione dell'art. 470 del D.Lgs 297/1994.

e) Indicazione dei contro interessati:

- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 per Palermo e Provincia
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini di conciliazione per l'anno scolastico 2016/2017
- tutti i docenti della scuola primaria contro-interessati inseriti nei bollettini mobilità per l'anno scolastico 2020/2021 per Palermo e Provincia
- tutti i docenti immessi in ruolo da GAE E GM 2016 posto comune Palermo per l'A.S. 2020/2021

Palermo 11.04.2023

F.to digitalmente

Avv. Alessio Ardizzone